

Cuneo, lì 19 ottobre 2023

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 39/23/FISC

FINANZIAMENTO SOCI: LE CONDIZIONI E LA CORRETTA PROCEDURA

Gli amministratori, in caso di necessità finanziarie nel breve e medio termine, spesso si rivolgono ai soci per ottenere liquidità, in alternativa al sistema bancario.

Questi finanziamenti dai soci sono considerati mutui, con l'obbligo di restituzione sin dall'inizio, generando un debito della società verso i soci, che può o non può generare interessi.

La legge presume che il finanziamento concesso dai soci abbia interessi al tasso legale, a meno che il socio dimostri il contrario.

La legittimità di un finanziamento dai soci richiede:

- L'**iscrizione** del socio nel **libro dei soci** per almeno tre (3) mesi;
- Essere titolare di **almeno il 2% delle quote sociali** con l'ultimo bilancio approvato;
- La presenza di una **clausola nello Statuto**;
- **Tracciabilità** dei finanziamenti.

È fondamentale documentare adeguatamente i finanziamenti soci, **in data antecedente al versamento delle somme**, attraverso:

- Un **verbale dell'assemblea dei soci** che specifica le condizioni di massima del finanziamento, inclusi gli eventuali interessi;
- La formalizzazione dell'accordo tramite **corrispondenza scritta con data certa**, tra amministratore e socio, **tramite PEC o raccomandata**.

L'Agenzia delle Entrate può richiedere **un'imposta di registro del 3%** sull'importo del finanziamento quando non venga eseguita correttamente la procedura sopra indicata.

È pertanto opportuno, in occasione di finanziamenti soci, rivolgersi allo Studio Centro Sed per operare in modo da non dover eseguire il versamento del 3%.

